Fringe Benefit

Relatori/Referenten:

Dott.ssa Ulrike Kofler Dott.ssa Paola Baroldi Dott. Loris De Bernardo

Bozen/Bolzano, 10/11/2015

I principali servizi forniti dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile fiscale e contributivo sono i seguenti:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense aziendali, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
- le prestazioni di servizi di <u>trasporto collettivo</u> alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

Dott. Loris De Bernardo

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la <u>frequenza di asili nido e di colonie</u> <u>climatiche</u> da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, nonché per <u>borse di studio</u> a favore dei medesimi familiari;
- il corrispettivo dell'utilizzo delle opere e servizi per le finalità di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, vale a dire per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 13, D.P.R. n. 917/1986. L'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite strutture esterne all'azienda;

Dott. Loris De Bernardo

- le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917;
- Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 nell'anno;

Dott. Loris De Bernardo

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 95

(Spese per prestazioni di lavoro)

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 100

(Oneri di utilità sociale)

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.